

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(95) 51 def.

Bruxelles, 07.03.1995

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Relazione sull'applicazione degli articoli 4bis e 6, paragrafo 3,
del regolamento del Consiglio (CEE) N. 2299/89, modificato dal regolamento
relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici
di prenotazione (CRS)¹**

¹ GU L 220 del 29.7.1989 e GU L 278 dell'11.11.1993.

~~CONFIDENTIAL~~

**Relazione sull'applicazione degli articoli 4bis e 6, paragrafo 3,
del regolamento del Consiglio (CEE) N. 2299/89, modificato dal regolamento
relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici
di prenotazione (CRS)¹**

Introduzione

L'articolo 23, paragrafo 2, del codice di comportamento (di seguito denominato "il Codice") in materia di sistemi telematici di prenotazione stabilisce che "il Consiglio riesamina l'applicazione dell'articolo 4bis e dell'articolo 6, paragrafo 3, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione al più tardi alla fine del 1994". Lo scopo della presente relazione consiste nel riassumere l'esperienza ottenuta nell'applicazione degli articoli 4bis e 6, paragrafo 3, negli ultimi dodici mesi. Inoltre, tenendo conto che è necessario che la Commissione abbia una più ampia conoscenza dell'applicazione di queste disposizioni, si propone che essa sottoponga un'ulteriore relazione al Consiglio entro il 31 dicembre 1995 e che il Consiglio posponga la revisione degli articoli 4bis e 6, paragrafo 3, fino a quella data. In questo modo il Consiglio avrà la possibilità di ricevere un maggior numero di informazioni sulle quali basare la revisione degli articoli.

Precedenti

I due articoli che il Consiglio deve riesaminare riguardano l'obbligo imposto al venditore del sistema di evitare che i suoi vettori associati beneficino di un trattamento preferenziale nella gestione dei CRS che essi, da soli o con altri, posseggono o controllano effettivamente. Un trattamento preferenziale nella gestione di un CRS può portare ad importanti distorsioni della concorrenza tra i vettori che posseggono i sistemi e gli altri vettori aderenti.

Le caratteristiche peculiari dei due articoli che hanno lo scopo di eliminare la discriminazione, sono le seguenti:

L'articolo 4bis prevede, tra l'altro, che tutte le funzioni di inserimento e/o elaborazione dati fornite siano offerte a tutti i vettori associati o aderenti senza alcuna discriminazione. Inoltre, il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di distribuzione siano separate, in modo chiaro e verificabile, da ogni attività di archiviazione, funzione amministrativa o di commercializzazione private di un vettore e la separazione deve essere tale che qualsiasi connessione tra le funzioni di

¹ GU L 220 del 29.7.1989 e GU L 278 dell'11.11.1993.

[REDACTED]

distribuzione e quelle private sia possibile unicamente mediante un'interfaccia tra le due applicazioni a disposizione di tutti i vettori aderenti.

L'articolo 6, paragrafo 3, si riferisce all'obbligo imposto al venditore del sistema di garantire che vi siano appropriate misure di salvaguardia, tali che i vettori associati non possano in alcun modo accedere alle informazioni fornite o create per i vettori aerei, tranne per quanto consentito dal Codice.

Accuse di discriminazione a favore dei vettori associati nascono spesso dal fatto che i CRS sono stati sviluppati da sistemi interni di prenotazione dei vettori aerei, che, vista la loro natura, erano stati progettati per favorire il vettore proprietario del sistema. Nel corso degli anni, le norme operative dei CRS sono state rafforzate per evitare le forme più evidenti di discriminazione a favore dei vettori associati. Tuttavia, in certi ambienti rimane tuttora la convinzione che, indipendentemente dai controlli previsti nella gestione del CRS, la proprietà del CRS dà inevitabilmente la possibilità a un vettore di beneficiare di un trattamento preferenziale.

Per poter reagire rapidamente, nel caso in cui le accuse di discriminazione permangano anche dopo l'adozione delle disposizioni modificate del Codice, il Consiglio si è riservata la facoltà di riesaminare l'adeguatezza delle più importanti disposizioni antidiscriminatorie nelle prime fasi di vita del Codice.

La nuova disposizione secondo cui il venditore del sistema deve dare agli altri vettori associati mezzi di accesso ai suoi servizi equivalenti a quelli di cui usufruiscono i suoi vettori associati, ha avuto conseguenze molto importanti per la gestione dei CRS. Per esempio, i venditori dei sistemi ospitati (i CRS in cui i sistemi di prenotazione interna del vettore associato sono inseriti nel CRS che gli appartiene) devono ora garantire che tutti i vettori associati e aderenti abbiano la possibilità di accedere ai servizi di distribuzione del CRS applicando le stesse interfacce di utilizzazione.

Nell'industria dei CRS si è discusso ampiamente su come si possa verificare l'adeguatezza delle procedure messe in opera dai venditori di sistemi in risposta a tali norme dettagliate. In generale, si pensa che il modo più soddisfacente di determinare l'adeguatezza sia un esame dettagliato del sistema da parte di esperti indipendenti.

In questo contesto, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di sottoporre a prove pratiche quanto disposto negli articoli 4bis e 6, paragrafo 3 ed ha pertanto incluso una disposizione nell'articolo 21bis, paragrafo 1, in base alla quale il venditore del sistema deve garantire che la conformità tecnica del suo CRS con gli articoli 4bis e 6 sia controllata da un organismo indipendente. Il venditore del sistema deve presentare alla Commissione, almeno una volta all'anno, la relazione del suddetto organismo sull'ispezione effettuata e sui risultati emersi, in modo che la Commissione possa prendere i necessari provvedimenti in conformità dell'articolo 11 del Codice (procedura di attuazione).

Situazione attuale

Nel compilare la relazione sulla quale il Consiglio può basare la revisione degli articoli 4bis e 6, paragrafo 3, la Commissione ritiene essenziale che vi siano sufficienti informazioni di base sugli effetti pratici dell'applicazione dei suddetti articoli. Queste informazioni possono provenire da due fonti principali: in primo luogo, dalle relazioni tecniche dei verificatori, che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 21bis, paragrafo 1 e, in secondo luogo, dall'esame degli esposti presentati in forza dell'articolo 11. In entrambi i casi, le informazioni attualmente a disposizione della Commissione sono estremamente limitate.

Per quanto riguarda la verifica tecnica, la Commissione era consapevole del fatto che, nel primo anno, i venditori di sistemi, al momento di designare i verificatori, avrebbero avuto difficoltà nel definire esattamente l'oggetto della verifica tecnica da effettuare. Inoltre, la Commissione deve avere i propri parametri con cui comparare l'adeguatezza dei controlli effettuati dai verificatori dei venditori di sistemi.

La Commissione si è resa conto che la definizione dei controlli che i venditori di sistemi devono eseguire e la verifica di questi controlli potevano essere effettuate solo da esperti adeguatamente qualificati. Di conseguenza, è stato compilato un primo elenco di verificatori qualificati. Inoltre, nel gennaio 1994, la Commissione ha fatto i passi necessari per affidare a una ditta di consulenze uno studio intitolato "Orientamenti per eseguire le verifiche di cui all'articolo 21bis del regolamento del Consiglio 2299/89, modificato dal regolamento del Consiglio 3089/93". Lo scopo dello studio era quello di definire come debba essere eseguita una verifica di CRS, di fornire contemporaneamente una serie di suggerimenti per le relative procedure, nonché di fornire anche qualche modello di parere che i tecnici potrebbero dare alla fine della verifica.

Gli orientamenti sono stati elaborati dai consulenti in stretta collaborazione con un gran numero di esperti delle industrie dei CRS e in seguito a varie riunioni di un gruppo consultivo istituito a questo fine. La relazione finale è stata presentata alla Commissione nell'ottobre 1994 ed è stata immediatamente trasmessa ai CRS per aiutarli nella selezione dei verificatori tecnici. Questa relazione è stata inviata direttamente anche agli Stati membri.

Sapendo che la Commissione aveva intenzione di comunicare gli orientamenti sulle modalità di esecuzione della verifica tecnica, la maggior parte dei venditori di sistemi ha ritardato la designazione dei verificatori. Di conseguenza, le relazioni di questi ultimi sul primo anno di funzionamento dei CRS dall'entrata in vigore del Codice modificato verranno presentate solo nel primo trimestre del 1995. Per ora la Commissione ha ricevuto solo una relazione.

Si ritiene che le relazioni tecniche siano, per la Commissione, una fonte primaria di informazioni che le consente di redigere la relazione al Consiglio prevista dall'articolo 23. Vista l'attuale situazione per quanto riguarda la presentazione delle relazioni tecniche dei verificatori, la Commissione ritiene che manchi un importante elemento delle informazioni necessarie per la preparazione della relazione su cui si deve basare il Consiglio per la revisione degli articoli 4bis e 6, paragrafo 3.



La Commissione ha ricevuto solo un esposto relativo alle infrazioni degli articoli 4bis o 6, paragrafo 3, dall'entrata in vigore del Codice. L'esposto riguarda la riservatezza delle informazioni sui passeggeri contenute nei dati emessi con il biglietto ed è stato presentato alla Commissione nell'ottobre 1994. La Commissione lo sta attualmente esaminando. Si ritiene che questo esposto non costituisca una base adeguata su cui redigere la relazione.

Conclusione

In assenza di un maggior numero di informazioni su cui la Commissione possa basare l'esame delle conseguenze degli articoli 4bis e 6, paragrafo 3, sul funzionamento dei CRS, non si ritiene possibile redigere una relazione completa su cui il Consiglio possa, a sua volta, basare la revisione degli articoli 4bis e 6, paragrafo 3, del Codice.

Per questo motivo, e poiché finora è pervenuta solo una relazione, si propone che la Commissione presenti entro il 31 dicembre 1995 una seconda relazione su cui il Consiglio potrà basare la revisione dei suddetti articoli.

ISSN 0254-1505

COM(95) 51 def.

DOCUMENTI

IT

07

N. di catalogo : CB-CO-95-061-IT-C

ISBN 92-77-86077-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo